



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1848

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di lancio di cose dai veicoli in sosta o in movimento e di divieto di utilizzo di strutture allestite per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

Indice

1. DDL S. 1848 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1848	4

1. DDL S. 1848 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1848
XVIII Legislatura

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di lancio di cose dai veicoli in sosta o in movimento e di divieto di utilizzo di strutture allestite per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

Iter

11 giugno 2020: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.1848

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori](#) ([FIBP-UDC](#))

Cofirmatari

[Massimo Mallegni](#) ([FIBP-UDC](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **11 giugno 2020**; annunciato nella seduta n. 229 del 16 giugno 2020.

Classificazione TESEO

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1848

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1848

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANGIALAVORI** e **MALLEGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 2020 (*)

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di lancio di cose dai veicoli in sosta o in movimento e di divieto di utilizzo delle strutture allestite per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

*) Testo non rivisto dal presentatore

Onorevoli Senatori. - Da tempo, con cadenza quotidiana, vengono diffuse notizie relative all'abbandono di rifiuti lungo le strade, sugli argini di fiumi e fossati o accanto ai contenitori per la raccolta differenziata. Questi gesti, frutto di maleducazione e inciviltà, comportano costi economici e ambientali che ricadono sull'intera collettività.

Si tratta di persone in malafede, non certo disattente, che riversano i loro rifiuti - anche tossici e inquinanti - nelle nostre strade e nell'ambiente.

Il danno che l'abbandono dei rifiuti procura alla collettività, cioè a tutti noi, è di due tipi.

La prima visibile conseguenza è il deturpamento, sia dal punto di vista estetico (e alcune nostre aree turistiche ne soffrono), sia sotto il profilo inerente alla salute. Materiali inquinanti come batterie d'auto, vernici e solventi, pile o qualsiasi rifiuto non compostabile gettati in zone sensibili, ad esempio caratterizzate da falde acquifere non troppo profonde, rischiano di causare conseguenze gravissime e permanenti.

L'altro tipo di danno, che molti ignorano, è il costo di bonifica. Intervenire dove hanno agito queste persone comporta delle spese, spesso elevate, e sicuramente superiori a quanto servirebbe per trattare correttamente i rifiuti secondo la filiera che fortunatamente la maggior parte dei cittadini rispetta. Costi extra che, purtroppo, ricadono su tutti. Soldi di tutti, che potrebbero venire impiegati in modo più costruttivo.

C'è poi l'aspetto legato al lancio di oggetti e di rifiuti dai veicoli in movimento che, oltre a comportare le conseguenze succitate, rischia di compromettere l'incolumità delle persone e degli animali.

Altro aspetto inaccettabile e su cui intervenire è il divieto di utilizzo di strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide, oggi poco sanzionato, visto il diffondersi dei tali violazioni.

Il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, reca modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cosiddetto nuovo codice della strada), al fine di punire chi in modo doloso lancia dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

In particolare si prevede un aumento della sanzione amministrativa attualmente prevista (da euro 26 ad euro 102) portandola da euro 420 ad euro 1.688, disponendo, inoltre, la sanzione accessoria del fermo del mezzo e la decurtazione di cinque punti dalla patente di guida.

Inoltre, il disegno di legge novella l'articolo 188 del medesimo codice, in materia di circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide, che dispone per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, l'obbligo per gli enti proprietari della strada di allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento. Attualmente chiunque usufruisce delle citate strutture, senza

avere l'autorizzazione prescritta dal sindaco del comune di residenza o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 345. Il disegno di legge aumenta la sanzione amministrativa nel minimo e nel massimo, aggiungendo la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni e la decurtazione di punti cinque dalla patente di guida.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 15 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « ed *i* » sono soppresse;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettere *f-bis*) e *i*), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 420 a euro 1.688, nonché con la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni. Tale violazione comporta, inoltre, la decurtazione di punti cinque dalla patente di guida ».

2. All'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 336 a euro 1340, nonché alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni. Tale violazione comporta, inoltre, la decurtazione di punti cinque dalla patente di guida ».

